

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 715**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2006**

---

Misure per la promozione del turismo archeologico

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone alcune misure in favore del turismo archeologico, che com'è noto rappresenta uno dei principali motori di investimento nel Mezzogiorno. Sappiamo che il Mezzogiorno è meta turistica importante per la fruizione di beni archeologici unici al mondo. I beni archeologici costituiscono infatti una delle maggiori risorse per il nostro Paese, ma necessitano di una moderna ed adeguata politica di promozione, conservazione, catalogazione per una loro migliore fruizione. Tale indirizzo dovrebbe corrispondere ad una nuova politica dei beni culturali, incentivata dalla stessa Comunità europea ed a maggiori risorse per la promozione e la tutela.

Nel disegno di legge si introduce, dunque, un contributo di soggiorno nei siti archeologici, anche per periodi limitati dell'anno, di cui potranno avvalersi gli enti locali sede di importanti siti archeologici. Il contributo ripropone sia pure in modo diversificato, la tassa di soggiorno eliminata alcuni anni fa. In questo caso, si prevede che gli enti stabiliscano:

a) il soggetto passivo nelle persone non residenti che alloggiano, in via temporanea e

dietro un corrispettivo pagamento, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre strutture ricettive con esclusione del turismo giovanile e religioso;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che alloggiano in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa;

e) irrogazione, agli evasori, di sanzioni amministrative.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce gli enti e i criteri di applicazione del contributo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Contributo per siti archeologici)*

1. A decorrere dal 2006, i comuni nel cui territorio si trovino siti archeologici rilevanti, possono deliberare con proprio regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno per i siti archeologici, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

*a)* individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che alloggiano, in via temporanea e dietro corrispettivo pagamento, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre strutture ricettive similari, con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e religioso e di altre, eventualmente escluse, dal regolamento comunale;

*b)* esclusione dall'imposizione di coloro che alloggiano in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

*c)* determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

*d)* individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione, agli evasori, di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce gli enti interessati ed i criteri di applicazione del contributo di cui al presente articolo.

## Art. 2.

### *(Interventi per il turismo archeologico)*

1. Il gettito del contributo di cui alla presente legge è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività del turismo archeologico, con interventi mirati ai seguenti obiettivi:

a) progetti finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei beni che compongono il patrimonio archeologico;

b) individuazione e attivazione di circuiti e reti in grado di potenziare la promozione culturale delle aree archeologiche;

c) promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità e delle organizzazioni legate alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale delle aree archeologiche;

d) effettuazione di studi e ricerche sulle tematiche inerenti la valorizzazione delle aree archeologiche;

e) sviluppo della formazione di alta specializzazione legata alla valorizzazione delle aree archeologiche e creazione di nuove professionalità;

*f)* creazione e sviluppo di reti tra operatori e organizzazioni che operano nel settore delle aree archeologiche;

*g)* elaborazione di studi di fattibilità per la creazione di circuiti culturali per la valorizzazione del patrimonio archeologico;

*h)* promozione della qualità dei servizi culturali di supporto alla fruizione e valorizzazione delle aree archeologiche;

*i)* promozione dell'informazione delle conoscenze ai fini della massima divulgazione dei temi legati alle aree archeologiche nel mezzogiorno;

*l)* promozione di collegamenti tra mondo della ricerca, mondo della imprenditoria e sviluppo della cooperazione culturale tra istituzioni nazionali ed internazionali;

*m)* promozione e coordinamento di attività culturali e per l'organizzazione in rete di iniziative culturali e scientifiche.





